

STATUTO
dell'Associazione culturale "è"



Art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale "è" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione "è" persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere le attività dell'educazione non formale di bambini, giovani, adulti e seniors.
2. Promuovere la cittadinanza attiva e stimolare la partecipazione dei cittadini nella società civile.
3. Sviluppare e realizzare le attività culturali al livello locale e internazionale.
4. Promuovere il volontariato locale ed europeo.
5. Promuovere e contribuire allo sviluppo della consapevolezza sociale e culturale dei gruppi destinatari. Sostegno del dialogo interculturale.
6. Contribuire allo sviluppo della comunità locale tramite il sostegno del dialogo intergenerazionale.
7. Promuovere l'imprenditorialità e le attività professionalizzanti tra i gruppi destinatari.
8. Sensibilizzazione alle questioni globali e alla sostenibilità (l'alimentazione, il clima, la globalizzazione ed ecologia).
9. Sostenere il dibattito sociale sulle questioni della riqualificazione urbana.
10. Combattere contro l'esclusione sociale e culturale, sensibilizzare la cittadinanza ai temi della disabilità (fisica e psichica).
11. Sostenere l'arte, la cultura e l'artigianato.
12. Sostenere e promuovere l'attività fisica.
13. Sensibilizzare i gruppi destinatari al turismo responsabile.

Art. 3 - L'associazione "è" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- organizzazione e gestione dei corsi di formazione, convegni, conferenze, stage, ecc.
- organizzazione degli incontri (internazionali e locali), scambi, panel, gruppi di discussione e altre forme di incontro tematico
- organizzazione del volontariato
- attività editoriale
- attività di ricerca
- attività artistiche e culturali nell'ambito di cinema, fotografia, arte, letteratura, musica, circo, teatro, architettura (mostre, happening, proiezioni, concerti, ecc.)
- cooperazione con le istituzioni pubbliche, l'amministrazione locale e con le organizzazioni non governative per realizzare gli obiettivi statutari
- creazione di luoghi per la realizzazione degli obiettivi statutari
- lavoro con le persone socialmente e/o culturalmente escluse o con le categorie svantaggiate (immigrati, detenuti, persone disabili, ecc.)
- organizzare degli eventi sportivi e altri incontri legati al turismo sostenibile (dal cicloturismo al naturalistico, community based, volontariato, al turismo accessibile – per le persone disabili, ecc.)

La lista delle attività di cui sopra non è esaustiva.

Art. 4 - L'associazione "è" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo



Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 5 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.

Art. 8 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili
- contributi
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

Art. 11 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "è". Si riunisce in media due volte l'anno ed è convocato da:

- il presidente
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15 – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.



Anna Maria Ada

Isabella L...

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 4

il 26 SET 2012 n. 46213

Serie 3 - versati € 168,00
€ *centosessantotto/00*

IL DELEGATO
RAPPRESENTANTE

